

COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)

ANNO 2013
DECRETO SINDACALE N. 2
PER IL RINNOVO DEL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICA-TECNICO MANUTENTIVA

Premesso che con proprio decreto n. 2 del 16.02.2001 è stata confermata la posizione organizzativa per l'area TECNICA-TECNICO MANUTENTIVA al dipendente Niri Sergio, iscritto alla cat. "D" del vigente contratto di lavoro;

Che la Giunta Comunale con deliberazione n.19 del 17.02.2000 ha istituito le posizioni organizzative e nominato il nucleo di valutazione;
Che il conferimento della posizione organizzativa è stato confermato per gli anni seguenti;

IL SINDACO
CONFERISCE

al dipendente **NIRI Sergio** l'incarico per la posizione organizzativa dell'area **TECNICA-TECNICO MANUTENTIVA**, in quanto trattasi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9 comma 1, lettera a) del C.C.N.L. sottoscritto in data 31/3/1999, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, alle condizioni di seguito elencate:

1) DURATA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art.9. comma 1, del Ccnl sottoscritto in data 31/3/1999, l'incarico decorre dalla data del **1/1/2013** e scade il **31/12/2013**

— L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 9, comma 1, del citato CCNL e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative disposti dalla Giunta Comunale.

2) RETRIBUZIONE

Il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto comporta l'assegnazione al dipendente di una retribuzione di posizione di **€8.530,40** lordi su base annua comprensivi della 13^a mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa. Tale importo può essere variato in corso d'anno con successivi provvedimenti.

— Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente Ccnl, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

— Al dipendente spetta anche una retribuzione di risultato, nella misura dal 10 al 25% della retribuzione di posizione calcolata sulla base della scheda per la valutazione della retribuzione di risultato allegata al Regolamento degli Uffici e dei Servizi. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva

dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Ccnl del 31/3/1999.

- Il sindaco dà atto che il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

3) ORARIO DI LAVORO

— L'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente.

In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

4) VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma del Ccnl in data 31/3/1999, il risultato delle attività svolte dal dipendente è valutato dal nucleo di valutazione sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definiti con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 22/1/2000.

- Nell'ipotesi di valutazione preliminare non positiva il dipendente ha il diritto di essere ascoltato in contraddittorio dal Segretario Comunale ed alla presenza del Sindaco, per esprimere le proprie controdeduzioni, eventualmente anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce o abbia conferito mandato o da persona di sua fiducia.

5) REVOCA

L'incarico oggetto del presente contratto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 1, per:

- a) intervenuti . mutamenti organizzativi in seno al Comune adottati dalla Giunta Comunale;
- b) accertamento specifico di risultati negativi delle attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.

- Per la revoca dell'incarico, si applica la stessa procedura in contraddittorio prevista dall'art. 4, comma 2 del presente decreto

- La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Ccnl in data 31/3/1999.

6) DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel d.lgs. 29/93 e successive modifiche, nel codice civile (capo I. titolo II. libro IV) nel contratto individuale di lavoro subordinato, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonchè nel Ccnl per i dipendenti del comparto Regioni—Autonomie locali.

Fabro, 2 gennaio 2013

**Il Sindaco
(Maurizio Terzino)**